

ASSOCIAZIONE ALUMNI AILUN

Statuto

Articolo 1

Denominazione e Sede

È liberamente costituita, ai sensi degli articoli 36 e ss. del codice civile, tra coloro che gratuitamente e volontariamente mettono a disposizione le proprie capacità fisiche, intellettuali e culturali, l'associazione culturale senza scopo di lucro denominata ASSOCIAZIONE ALUMNI AILUN, con sede in Nuoro alla via Pasquale Paoli snc.

Articolo 2

Oggetto

L'associazione ha lo scopo di diffondere i valori propri dell'AILUN e concorrere al raggiungimento dei suoi obiettivi:

- la diffusione della cultura quale fattore strumentale allo sviluppo economico e sociale del territorio;
- la creazione delle condizioni ambientali idonee per l'istituzione di un centro di studio di eccellenza delle scienze sociali;
- la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e della managerialità.

Per perseguire i suoi scopi, l'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa:

A) Collaborare con l'AILUN per favorire la piena esplicazione e il consolidamento del suo ruolo sociale, volto primariamente alla produzione di *capitale umano*, mediante attività di informazione, promozione e sensibilizzazione dirette alla società civile, al mondo imprenditoriale, alle istituzioni, enti e associazioni, ai mezzi di informazione, alle rappresentanze politiche e amministrative.

B) Contribuire al consolidamento del *capitale sociale* indotto dall'AILUN con le sue attività di alta formazione, collaborando con la stessa per la stabilizzazione e la gestione del network degli ex Allievi dell'AILUN, favorendo i rapporti fra gli Allievi delle diverse edizioni dei Master AILUN e fra gli stessi e l'AILUN, e promuovendo attivamente anche le collaborazioni con le organizzazioni lavorative nei quali gli stessi sono inseriti.

C) Offrire la testimonianza dei propri associati e il loro supporto a tutti coloro che fossero interessati a frequentare i Master AILUN, anche mediante la predisposizione di materiale informativo e la realizzazione di incontri di presentazione e promozione delle attività di alta formazione realizzate.

D) Promuovere manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari e ricerche, su tematiche di interesse scientifico e culturale, e realizzare connesse iniziative editoriali.

- E) Provvedere alla distribuzione di pubblicazioni e altri tipi di documentazione di interesse culturale, a beneficio degli associati, nonché alla realizzazione di seminari e corsi di aggiornamento.
- F) Definire, utilizzando gli strumenti posti a disposizione dell'AILUN, standard valutativi degli interventi pubblici e prospettare a supporto di questi interventi programmi e processi di sviluppo e di investimento fondati su rigorosi canoni metodologici e scientifici.
- G) Perseguire comunque e porre in essere qualsiasi altra attività reputata necessaria o utile al conseguimento dello scopo associativo.

Articolo 3

Durata

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 4

Soci

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli obiettivi:

- sono soci fondatori gli allievi dei Master AILUN in Scienza dell'Organizzazione e nel Settore Turistico dell'anno 2005;
- potranno essere soci ordinari di diritto tutte le persone che abbiano conseguito un Master AILUN;
- potranno essere nominati soci sostenitori tutte le persone, enti o istituzioni che contribuiscano in maniera determinante, con la loro opera, il loro sostegno o le loro elargizioni, al perseguimento dello scopo dell'Associazione;
- potranno essere nominati dall'assemblea soci onorari, anche su proposta del consiglio direttivo, le personalità di alto rilievo operanti in Italia o all'estero nei vari campi della scienza e della società civile e politica che si riconoscano negli obiettivi della associazione e dell'Ailun e si impegnino col loro prestigio a sostenerne e a qualificarne le proposte e le azioni.

L'acquisto della qualità di socio ordinario è subordinata ad una richiesta al consiglio direttivo dell'Associazione e al pagamento di una quota associativa annuale, definita dal consiglio direttivo.

L'acquisto della qualità di socio sostenitore è subordinato ad una richiesta scritta, preferibilmente controfirmata da almeno tre soci fondatori o ordinari, ed è deliberata dal consiglio direttivo dell'Associazione.

Articolo 5

Esclusione

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

In caso di comportamento difforme di un socio, il consiglio direttivo è tenuto ad evitare qualsiasi pregiudizio agli scopi, all'immagine o al patrimonio dell'Associazione decidendone l'esclusione, con delibera motivata comunicata all'interessato che può, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorrere all'assemblea ordinaria, che decide a maggioranza semplice nella prima seduta utile successiva.

Articolo 6

Recesso

I soci possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione.

Il recesso è efficace a partire dal momento in cui è comunicato al consiglio direttivo dell'organizzazione.

Il socio receduto si impegna a non realizzare comportamenti che in qualche modo possano pregiudicare in maniera diretta o indiretta il perseguimento degli scopi dell'Associazione e comunque a non porre in essere comportamenti concorrenti con quelli dell'Associazione.

Articolo 7

Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- dai proventi derivanti da attività dell'Associazione di carattere commerciale e produttivo senza scopo di lucro;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 8

Esercizio sociale

L'esercizio sociale ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

Articolo 9

Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione l'assemblea degli associati, il presidente, il vice presidente, il consiglio direttivo e il collegio dei probiviri.

Articolo 10

Assemblea degli associati

L'assemblea degli associati può essere ordinaria o straordinaria ed è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. La delega per l'esercizio di voto in assemblea può essere conferita, oltre che con atto scritto, anche mediante posta elettronica.

Tutti gli associati hanno diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee. Gli associati non hanno diritto di voto nelle delibere aventi ad oggetto la propria esclusione. Il voto è sempre palese.

L'assemblea è presieduta dal presidente, o dal vicepresidente o, in loro assenza, da un presidente nominato dall'assemblea all'inizio della seduta.

L'Assemblea regolarmente costituita delibera conformemente alla legge e al presente statuto; le sue deliberazioni, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Il verbale dell'assemblea è redatto dal segretario o in sua assenza da un associato nominato dall'assemblea all'inizio della seduta e dovrà essere inviato a tutti gli associati, anche mediante posta elettronica.

Articolo 11

Convocazione dell'Assemblea

Tutte le assemblee sono convocate dal presidente, o dal vice-presidente o, in mancanza, da un numero minimo di dieci associati tramite comunicazione che indichi l'ordine del giorno, la data e il luogo di convocazione. Tale comunicazione può essere inviata agli associati anche mediante posta elettronica, con dieci giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'assemblea.

L'assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale.

Articolo 12

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria elegge tra i suoi membri il consiglio direttivo, approva il rendiconto, delibera le linee di politica associativa, ed è convocata almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla fine dell'esercizio.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 13

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera, oltre che sulle modifiche statutarie, su tutti i provvedimenti di propria competenza ai sensi del presente statuto.

L'assemblea straordinaria delibera, salvo eccezioni previste dal presente statuto, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Articolo 14

Consiglio direttivo - Nomina

Il consiglio direttivo, composto dal presidente, dal vicepresidente e dal segretario, è eletto tra gli associati dall'assemblea ordinaria, che provvede a stabilire contestualmente le modalità di candidatura e di votazione.

La carica di vice-presidente spetta di diritto a un socio fondatore. La carica di segretario spetta di diritto a un socio ordinario che abbia frequentato un Master Ailun successivo alla data di nomina del precedente consiglio direttivo.

È richiesta l'accettazione esplicita del nuovo consiglio direttivo da parte del consiglio direttivo uscente. Nel caso di non accettazione di uno o più componenti eletti dall'assemblea, il consiglio direttivo uscente è tenuto a proporre all'assemblea i nominativi di altrettanti candidati che rispettino i requisiti di composizione del consiglio previsti dal presente statuto.

La durata delle cariche è triennale e le stesse non sono retribuite; è ammessa la rieleggibilità.

In caso di continua assenza o indegnità di un membro del consiglio direttivo l'assemblea ordinaria può dichiararne la decadenza.

Fino all'insediamento dei nuovi organi associativi operano, in regime di prorogatio, quelli esistenti.

Articolo 15

Consiglio direttivo - Compiti

Il consiglio direttivo coordina e indirizza l'attività dell'associazione, predispone e presenta il rendiconto ed esegue le delibere dell'assemblea. Può conferire ai soci delega o procura speciale per la realizzazione di specifiche attività dell'associazione.

Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente, anche in modo informale, e da lui presiedute e sono valide in presenza della totalità dei suoi componenti. Il segretario ha la funzione di redigere verbale della riunione, che dovrà essere inviato a tutti gli associati.

Ogni associato ha facoltà di controllare la conformità dell'operato del consiglio direttivo e dei suoi singoli componenti alle delibere assembleari e alle delibere dello stesso consiglio direttivo.

Articolo 16

Presidente

Il presidente promuove l'attività dell'associazione, rappresenta l'associazione nei confronti dei terzi ed anche in giudizio, convoca il consiglio direttivo e l'assemblea.

Articolo 17

Vice-presidente

Il vice-presidente ha la funzione di sostituire il presidente in caso di sua assenza, e svolge inoltre le funzioni a lui conferite mediante delega espressa da parte del presidente.

Articolo 18

Segretario

Il segretario redige i verbali delle riunioni dell'assemblea e del consiglio e si occupa della gestione amministrativa e contabile dell'associazione.

Articolo 19

Collegio dei Probiviri

Il collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea, di cui almeno uno deve essere socio fondatore. Dura in carica tre anni; è ammessa la rieleggibilità.

Il collegio dei probiviri decide insindacabilmente all'unanimità, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione dei soci, sui dinieghi di ammissione di nuovi soci, sulle pronunce di indegnità dei membri del consiglio direttivo e sulle eccezioni mosse dai soci individuali o da gruppi di soci sulla conformità dell'operato del consiglio direttivo, di suoi singoli componenti o di soci dallo stesso delegati.

Articolo 20

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole dei due terzi degli associati. Con la delibera di scioglimento è nominato un liquidatore e vengono prese le opportune decisioni in ordine alla devoluzione del patrimonio dell'associazione.